

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1981

concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

(82/72/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale è stato adottato con la dichiarazione del 22 novembre 1973 ⁽³⁾ e completato con la risoluzione del 17 maggio 1977 ⁽⁴⁾; che l'obiettivo di una politica ambientale nella Comunità, definito in tali atti, consiste nel migliorare il contesto e la qualità della vita, nonché l'ambiente e le condizioni di vita, delle popolazioni della Comunità; che a tal fine è necessario in particolare garantire una gestione oculata delle risorse e dell'ambiente naturale evitando ogni sfruttamento degli stessi che pregiudichi in misura significativa l'equilibrio ecologico; che è inoltre opportuno ricercare soluzioni comuni ai problemi ambientali con gli Stati non appartenenti alla Comunità, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

considerando che, in quanto parte del programma d'azione delle Comunità in materia ambientale, il Consiglio ha adottato la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁵⁾, che si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento;

considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati, in sede del Consiglio d'Europa, su una convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; che il 19 settembre 1979 essa ha firmato detta convenzione;

considerando che è necessario che la Comunità partecipi all'attuazione di detta convenzione al fine di poter conseguire uno degli obiettivi comunitari; che i poteri d'azione necessari a tal fine non sono previsti da disposizioni del trattato diverse dall'articolo 235;

considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione della convenzione esercitando le competenze che risultano dalle norme comuni esistenti e quelle che le verranno attribuite da futuri atti giuridici adottati dal Consiglio, nonché utilizzando i risultati di azioni comunitarie (ricerche, scambio di informazioni) condotte nei settori interessati;

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 53 del 3. 3. 1980, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

considerando che è necessario in questa misura che la Comunità concluda detta convenzione;

considerando che le condizioni di vita della flora e della fauna selvatiche della Groenlandia sono fondamentalmente diverse rispetto a quelle della flora e della fauna selvatiche delle altre regioni della Comunità a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità della popolazione, nonché della superficie e della situazione geografica eccezionali di tale isola; che il Consiglio è stato quindi indotto ad escludere la Groenlandia dal campo di applicazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici; che occorre escludere la Groenlandia anche dal campo di applicazione della convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità economica europea, la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto di approvazione conformemente all'articolo 19 della convenzione (*) per i territori, fatta eccezione della Groenlandia, cui si applica, alle condizioni in esso stabilite, il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. KING

(*) La data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.